

COPIA

**COPIA CONFORME ALL'
ORIGINALE**



COMUNE DI ISPANI

Provincia di Salerno

Via Piave, 7 84050 Ispani - Tel. 0973.381201

e-mail: protocollo@comune.ispani.sa.it pec: protocollo.ispani@asmepec.it

Codice fiscale: 84001590656 Partita IVA: 03535360659



RESPONSABILE AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

Determina di settore n. 52 del 03/12/2025

Determina di R.G. n. 422 del 03/12/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI DI CUI ALL'ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022, DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il Decreto Sindacale prot. 4273 del 29.05.2025 di attribuzione alla scrivente della titolarità della posizione di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.11.2022 per il comparto funzioni Locali, per la gestione e la direzione del settore Finanziario organizzativa del Settore Finanziario;

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL a valere per triennio 2019/2021, per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, che all'art. 8 ha confermato la disciplina preesistente inserita nel CCNL del 21.05.2018 in ordine alla corretta applicazione delle procedure finalizzate alla stipula degli accordi relativi alla contrattazione decentrata integrativa per il personale del comparto Funzioni Locali;

Visto l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del *contratto decentrato integrativo di parte normativa* di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, e che annualmente si procede alla sottoscrizione di un *contratto decentrato di parte economica* per l'utilizzo delle risorse disponibili in ogni Ente e destinate al finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 80 del medesimo CCNL.

Vista la deliberazione n. 94 del 9 giugno 2021 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con la quale i magistrati contabili, nel richiamare le previsioni dell'Allegato 4/2 al punto 5.2 del D.lgs. n. 118/2011, hanno ribadito la necessità di garantire il rispetto delle tre fasi, obbligatorie e consecutive, del procedimento relativo alla corretta gestione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione decentrata:

1. La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNLL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
2. La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di definire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
3. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione dell'Ente;

Tenuto conto che:

- > in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al fondo delle risorse stabili sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata nel periodo 2010/2014;
- > dall'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non

può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

- > le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Rilevato che:

- > L'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;
- > In base a quanto innanzi rappresentato, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 risulta quantificato in € 19.945,46, e, pertanto, tale importo rappresenta il tetto del fondo da non superare a partire dall'anno 2017;

Dato atto che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse soggette ai limiti sul tetto del salario accessorio imposto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, ha chiarito che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi all'*"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"*, come individuato dall'articolo 67 del CCNL del 16 novembre 2022 (attualmente art. 79 del CCNL 16.11.2022), all'*"ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative"*, dal 1° aprile da riferirsi agli incarichi di Elevata Qualificazione, con oneri a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del CCNL 16.11.2022) e all'*"ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario"*, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 1 aprile 1999;

Posto che nel bilancio di previsione non è previsto lo stanziamento del fondo per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999;

Tenuto conto che, alla luce delle indicazioni della RGS innanzi richiamate, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 è stato rideterminato, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e del parere MEF prot. 256170 del 13/12/2018, in un importo di € **42.384,21** e che, pertanto tale importo rappresenta il tetto del fondo da non superare a partire dall'anno 2017, dando atto che il predetto fondo relativo all'anno 2016 è comprensivo del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per l'area delle Elevate Qualificazioni, determinato in un importo di € **22.438,75** ai sensi dell'art. 17 del CCNL 16.11.2022;

Letto e Richiamato l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale il legislatore ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

Rilevato che, con il DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Ritenuto di confermare il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto, in base alla disciplina contenuta nel DPCM del 17 marzo 2020 emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite per il mancato aumento della consistenza del personale in servizio rispetto al numero di dipendenti rilevato al 31 dicembre 2018;

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 67 del CCNL sottoscritto in data 21.05.2018 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha previsto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

Atteso che, in attesa di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025, si rende necessario procedere ad una prima determinazione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità;

Tenuto conto che l'Aran, nei propri pareri sulla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia nella Sezione "Orientamenti applicativi", ha sempre precisato che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità;

Richiamato:

- > L'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, comprensive delle risorse previste dal comma 7 dell'art. 32 del medesimo CCNL, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;
- > L'art. 79, comma 1, del nuovo CCNL del 16.11.2022, secondo cui a decorrere dall'anno 2023 il fondo delle risorse stabili è costituito da tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, che, comprensivo degli importi indicati al medesimo comma 1, lettera b), c) e d), e delle risorse già a carico del bilancio indicate dal comma 1-bis dello stesso articolo 79, resta confermato anche per gli anni successivi;

Tenuto conto che, gli Enti, ad integrazione delle risorse stabili, possono destinare al Fondo per la CCDI risorse variabili, da determinare di anno in anno, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79, comma 2, in base al quale:

- a) Bisogna considerare le risorse previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL – 2018, nonché le ulteriori risorse variabili aggiuntive indicate alle lettere b) – c) e d) dello stesso comma 2 e finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (*Comma 2*);
- b) In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con decorrenza dall'esercizio 2022, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili e le risorse destinate all'area delle elevate qualificazioni di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, precisando che tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 (*Comma 3*);

- c) Gli enti possono stanziare le risorse variabili indicate al comma 2 – lettere b) e c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e che, ferme le disposizioni di legge in materia, le predette risorse non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto o di riequilibrio finanziario come disciplinate dalla normativa vigente (*Comma 4*);

Posto che, in base agli orientamenti applicative sulla corretta determinazione dei fondi destinati alla contrattazione decentrata, l'Aran ha precisato che spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse previste dall'art. 79 comma 2 – lettera b) e c) e comma 3 del CCNL - 2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 8 in data 25/11/2024, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2025;

Preso atto che, in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 79 del CCNL – 2022, l'Amministrazione, accertato che nel bilancio di previsione 2025/2027 sussiste la disponibilità della connessa capacità di spesa, determinata in un importo pari ad € **689,80**, intende procedere all'integrazione del fondo delle risorse decentrate utilizzando risorse aggiuntive in applicazione dell'art. 1, comma 604 della Legge di bilancio 2022, da destinare al finanziamento degli incentivi di performance individuale e organizzativa del personale di categoria e del personale titolare di Elevata Qualificazione correlate al raggiungimento degli obiettivi di produttività per il miglioramento dei servizi resi all'utenza indicati nel Piano degli obiettivi;

Rilevata la necessità, ai sensi dell'art. 67, comma 3 – lett. c), del citato CCNL – 2018, di procedere all'integrazione del fondo delle risorse variabili, considerandole risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, relativamente all'incremento:

- a) Degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, pari ad un importo di € **25.000,00**, da erogare al personale dipendente che svolge tali funzioni;
- b) Delle risorse derivanti dalla quota parte del contributo di € **300,00**, con finanziamento riconosciuto dall'ISTAT per le rilevazioni statistiche programmate dal medesimo Istituto in applicazione dell'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;

Considerato che, in relazione alle disposizioni contenute nel comma 2 – lettera d), dell'art. 79 e nel comma 1 dell'art. 80 del CCNL 2022, sono tutt'ora in corso di perfezionamento gli atti finalizzati alla corresponsione del salario accessorio costituito nell'anno 2024 e, pertanto, si rinvia a successiva determinazione la quantificazione di eventuali economie del fondo delle risorse stabili nell'anno precedente, dando atto che tali risorse andranno ad alimentare il fondo delle risorse variabili a titolo di risorse *una tantum* per l'anno 2025;

Precisato che, in base alle indicazioni espresse nel tempo, con varie circolari, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti, le risorse variabili indicate ai commi precedenti devono ritenersi "neutre" ai fini del contenimento della spesa destinata al trattamento economico accessorio del personale imposto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra illustrato, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2025 è stato rideterminato in un importo complessivo pari ad in € **48.383,40**, di cui un importo pari ad € **28.437,94** quali risorse neutre non soggette al limite anno 2016, come analiticamente illustrato nelle tabelle inserite nell'**Allegato "A"**, recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2025;

Evidenziato che nel succitato Allegato "A" è stato riportato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2016, da porre a confronto con il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, al fine di avere dati omogenei nella verifica sul rispetto della disciplina contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Tenuto conto che il fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2025 soggette al limite di spesa è pari ad € 19.945,46, escluse le risorse neutre, che comprensivo delle risorse destinate all'area delle Elevate qualificazioni viene rideterminato in un importo di € 53.279,78, e, pertanto, tale importo, da considerare come limite da porre a confronto con quella sostenuta nell'anno 2016;

Osservato che, alla luce di quanto sopra illustrato, il fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2025 deve essere ridotto di un importo pari ad € 10.895,57, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e, pertanto, lo stesso risulta rideterminato in un importo complessivo pari ad € 37.487,83 come analiticamente illustrato nell'Allegato "A" alla presente; cui si rinvia per un maggiore approfondimento sulle modalità e sui riferimenti contrattuali presi a riferimento;

Sottolineato che, per quanto attiene alla determinazione delle risorse "neutre" non soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, si è tenuto conto:

- ☐ delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base al quale le risorse previste dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2016 destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai predetti vincoli;
- ☐ della disciplina inserita nell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, secondo cui tale limite non si applica alle risorse correlate agli incrementi previsti con il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2019/2021, di cui al comma 1, lettere b), d) e quelle escluse dal predetto limite in base a specifiche disposizioni di legge;
- ☐ del parere prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018 reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, con il quale sono state indicate, in modo dettagliato, le risorse "neutre" non soggette ai vincoli sul contenimento della spesa per il salario accessorio in esame;

Precisato che a seguito sottoscrizione in Delegazione Trattante dell'Ipotesi di CCDI di parte economica, si procederà, nel rispetto delle disposizioni contenute al comma 7 dell'art. 8 del CCNL 16.11.2022, ad inviare la richiesta di parere al Revisore Unico dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

Atteso che a partire dal 1° gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l'allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l'impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2025, approvato con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 9 del 17/02/2025;

Dato atto del rispetto dell'art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 102/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- ☐ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- ☐ l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- ☐ gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Dato atto che, da parte della scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, per quanto innanzi rappresentato;

Visto il decreto legislativo N. 33 del 14/3/2013 recante ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° e art. 153, comma 5°, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- 1. Di approvare** la determinazione delle risorse decentrate stabili e variabili per l'esercizio finanziario 2025, come illustrato nell'Allegato "A" che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto** che:
 - la costituzione del fondo delle risorse stabili rispetta i vincoli in ordine al contenimento della spesa destinata al salario accessorio imposta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
 - In riferimento alla disciplina contenuta nel D.M. del 17.03.2020, per l'anno 2025 resta confermato il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite per riduzione del personale in servizio rispetto a quello rilevato al 31 dicembre 2018;
- 3. Di dare atto** che il fondo complessivo delle risorse stabili e variabili di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è quantificato in un importo complessivo pari ad **€ 37.487,83**, precisando che il predetto fondo comprende:
 - a) Le risorse decentrate destinate al finanziamento degli istituti contrattuali di natura stabile, quali le progressioni economiche storicizzate ex art. 16 del CCNL del 21.05.2018 e i differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL del 16.11.2022, determinate in un importo complessivo di **€ 4.741,64**;
 - b) Le risorse decentrate destinate al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali le indennità di comparto ai sensi dell'art. 33 del CCNL del 22.0.2004, per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del medesimo CCNL, determinate in **€ 3.175,87**;
 - c) Le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale, quantificate per un importo pari ad **€ 25.000,00**, comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, inserite ai sensi dell'art. 67, comma 3 - lettera c), del CCNL 21.05.2018;
 - d) Le risorse derivanti dalla quota parte del contributo di **€ 300,00**, con finanziamento riconosciuto dall'ISTAT per le rilevazioni statistiche programmate dal medesimo Istituto in applicazione dell'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
 - e) le restanti risorse pari ad **€ 4.270,32** sono destinate al finanziamento degli istituti contrattuali disciplinati dal CCDI di parte normativa e dall'art. 80, comma 2, del CCNL di comparto del 16.11.2022;
- 4. di procedere** all'impegno di spesa del restante importo del fondo delle risorse decentrate per € 5.649,63, comprensivo di oneri riflessi e IRAP, prevista nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, come di seguito descritto:

| Eserc. | Capitolo | Descrizione | Cod.Rif. | Importo |
|--------|----------|----------------------------------|------------|------------|
| 2025 | | Trattamento economico accessorio | 01.02.1.01 | € 4.270,32 |
| 2025 | | Oneri riflessi | 01.02.1.01 | € 1.016,34 |
| 2025 | | IRAP | 01.02.1.02 | € 362,98 |

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Delegazione trattante, alle OO.SS. Territoriali e alla RSU Aziendale.

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio elettronico nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell'art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N.267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147_bis, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, sul presente atto.

Il Responsabile del Settore
F.to Maria Emanuela ARMAGNO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147_bis, comma 1, e 183, comma 7, del D. L.vo n. 267/2000 sul presente atto che dalla seguente data, diviene esecutivo

| Imp/Acc | Esercizio | Capitolo | N. Impegno | Descrizione | Importo |
|---------|-----------|----------|------------|-------------|---------|
| | | | | | |

Ispani, 03/12/2025

Il Responsabile dell'Area
F.to dott.ssa Maria Emanuela ARMAGNO

ALLEGATO A

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 dell'ipotesi del CCNL 04/08/2022

A decorrere dall'anno 2023, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 79 del nuovo CCNL, la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applica dall'anno 2023; dal 1° gennaio di tale anno dovranno pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dalle nuove disposizioni.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

| RIFERIMENTI NORMATIVI | Anno 2025 |
|---|--------------------|
| FONDO RISORSE STABILI EX ART. 67 COMMA 1 | |
| Unico importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/02/2018; | € 19.945,46 |
| Le risorse stabili di cui al precedente periodo sono integrate dagli importi previsti dal comma 2 del medesimo art. 67 del CCNL 21/05/2018, che assumono caratteristiche di stabilità e continuità. Il predetto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. | |
| Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 2 | |
| Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 5) | € 416,00 |
| Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018 | € 593,94 |
| lettera c) . Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio a partire dall'anno 2018 | |
| lettera g) . Importo corrispondente a stabili riduzioni delle risorse destinate al lavoro straordinario | |
| FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI COMMA 1 EX ART. 67 | € 20.955,40 |
| ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 2019 - 2021 | |
| Lettera a) - Fondo risorse costituito ai sensi del comma 1 e del comma 2 del CCNL del 21/05/2018 | € 20.955,40 |
| Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n. 3) | € 253,50 |
| Lettera c) - Risorse rese disponibili in caso di aumento della consistenza del personale ai sensi del DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. | |
| Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D | € 59,80 |
| ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021 | |
| Dal 1° Aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio | € 1.124,90 |
| FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DALL'ANNO 2025 | € 22.393,60 |
| | |

La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, qualificato come risorse eventuali e variabili, prevede le fonti di finanziamento specificate al comma 2 dello stesso art. 79 del CCNL 2022, come di seguito indicate:

| FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C | | |
|--|--|--------------------|
| RIFERIMENTI NORMATIVI | | Anno 2025 |
| Art.79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021 | | |
| LETTERA a) - Risorse previste dall'art. 67 comma 3 del CCNL 2016 – 20018 | | |
| lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001 | | |
| lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4,5 e 6, del decreto legge n. 98/2011 | | |
| lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale | | |
| > risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 | | € 25.000,00 |
| > Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT | | € 300,00 |
| lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima | | |
| lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000 | | |
| Art.79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021 | | |
| LETTERA b) - Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie) | | |
| LETTERA c) - Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, definiti nel piano degli obiettivi e/o nel PEG. In tale ambito rientrano i proventi delle sanzioni amministrative, nella quota determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie) | | |
| LETTERA d) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14) | | |
| Art.79 - COMMA 3 DEL CCNL 2019/2021 | | |
| Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative. Ai sensi dell'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. | | € 689,80 |
| Art. 80 CCNL 2019 – 2021 - Comma 1 - Ultimo periodo Economie risorse stabili del fondo relativo all'anno precedente | | |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | | € 25.989,80 |
| PROSPETTO GENERALE | | |
| TOTALE RISORSE STABILI | | € 22.393,60 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| TOTALE RISORSE VARIABILI | | € 25.989,80 |
| TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE | | € 48.383,40 |

ACCERTAMENTO RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2 DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75

| DESCRIZIONE | RISORSE NEUTRE |
|--|--------------------|
| Risorse variabili art.79 - comma 1 DEL CCNL 2019/2021 | |
| Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015; | € 416,00 |
| Lettera a) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018 | € 593,94 |
| Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; | € 253,50 |
| Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D | € 59,80 |
| ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021 - Quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1, già a carico del bilancio | € 1.124,90 |
| Risorse variabili art.79 - comma 2 DEL CCNL 2019/2021 | |
| Lettera a) - Risorse ex art. 67 - comma 3 - CCNL 21/05/2018 | |
| a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97 | € 0,00 |
| b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4,5 e 6, del decreto legge n. 98/2011 | € 0,00 |
| c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale | |
| > Risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. N. 36/2023 | € 25.000,00 |
| > Risorse per incentivi rilevazioni ISTAT | € 300,00 |
| Lettera d) Economie fondo straordinario anno 2021 - ex art. 67, comma 2 - lett. e), del CCNL 21/05/2018 | |
| Risorse variabili art.79 - comma 3 DEL CCNL 2019/2021 - Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative, ai sensi dell'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021. | € 689,80 |
| Art. 80 CCNL 2019 – 2021 - Comma 1 - Ultimo periodo - Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente | € 0,00 |
| TOTALE RISORSE DA ESCLUDERE | € 28.437,94 |
| TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI | € 48.383,40 |

| VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE ANNO 2016 EX ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017 | ANNO 2025 | ANNO 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| FONDO SOGGETTO A RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017 | € 19.945,46 | € 19.945,46 |
| FONDO LAVORO STRAORDINARIO | € 0,00 | € 0,00 |
| FONDO ELEVATE QUALIFICAZIONI EX ART. 17, COMMA 2, DEL CCNL 16.11.2022 | € 22.438,75 | € 22.438,75 |
| INCREMENTO FONDO ELEVATE QUALIFICAZIONI EX ART. 7, COMMA 4 LETTERA U), DEL CCNL 16.11.2022 | € 10.895,57 | |

| | | |
|---|--------------|-------------|
| FONDO COMPLESSIVO SALARIO ACCESSORIO SOGGETTO A RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017 | € 53.279,78 | € 42.384,21 |
| VERIFICA RISPETTO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017 | -€ 10.895,57 | |
| TOTALE FONDO DESTINATO ALLA CCDI ANNO 2025 | € 37.487,83 | |
| FINANZIAMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PEO) | € 4.741,64 | |
| FINANZIAMENTO INDENITA' DI COMPARTO | € 3.175,87 | |
| FONDO RISORSE VARIABILI A DESTINAZIONE VINCOLATA | € 25.300,00 | |
| FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA CDI 2025 | € 4.270,32 | |